

## **BOZZA DI UN GLOSSARIO DI PARI OPPORTUNITA'**

### **DISCRIMINAZIONE**

---

#### **Definizione internazionale : Nazioni Unite**

*"...l'espressione discriminazione nei confronti delle donne, concerne ogni distinzione esclusione o limitazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o eliminare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato civile, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo su base di parità tra l'uomo e la donna". (CEDAW, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne - 1979)*

#### **Definizione internazionale : Convenzione no. 111 - ILO**

##### *Articolo 1*

1. Ai fini della presente convenzione, il termine « discriminazione » comprende :

a) ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica, la discendenza nazionale o l'origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d'impiego o di professione ;

b) ogni altra distinzione, esclusioni o preferenza che abbia per effetto di negare o di alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d'impiego o di professione, che potrà essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, ed altri organismi appropriati.

2. Le distinzioni, le esclusioni e le preferenze fondate sulle qualificazioni che si esigono per un impiego determinato non sono considerate discriminazioni.

3. Ai fini della presente convenzione, le parole « impiego » e « professione » comprendono l'accesso alla formazione professionale, l'accesso all'impiego e alle differenti professioni, e le condizioni di impiego.

#### **Definizione italiana : CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DECRETO LEGISLATIVO 11 APRILE 2006, N. 198**

##### *Libro I - DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA*

##### *Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI*

*Art. 1 - Divieto di discriminazione e parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini, nonché integrazione dell'obiettivo della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e attività*

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.*

2. *La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.*

3. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

4. L'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche

e attività.

#### **Art. 25, D.Lgs. 198/2006**

--> discriminazione diretta: qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando i lavoratori in ragione del sesso.

--> discriminazione indiretta: disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento apparentemente neutri idonei a determinare una situazione di particolare svantaggio legata al genere.

Divieti di discriminazione nell'accesso al lavoro (art. 27):

se attuata sia in modo diretto, che attraverso meccanismi di preselezione negli annunci ovvero attraverso il riferimento allo stato civile (matrimonio) o di famiglia (figli, gravidanze)

- divieti di discriminazione retributiva (art. 28)
- divieti di discriminazione nella progressione della carriera (art. 29)
- divieti di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici (art. 31)
- Divieto di licenziamento per causa di matrimonio (art. 35)

#### **Molestie e molestie a connotazione sessuale**

Art. 26, D.Lgs. 198/2006

Equiparazione delle molestie e delle molestie sessuali alle discriminazioni.

**molestie di genere:** condotte indesiderate poste in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità del lavoratore o della

lavoratrice

**molestie sessuali:** comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma verbale o fisica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità del lavoratore o della lavoratrice

#### **GENERE**

---

"il significato sociale assunto dalle differenze sessuali. Il termine designa la costellazione di caratteristiche e di comportamenti che finiscono per essere rispettivamente associati ai maschi e alle femmine e per ciò da loro attesi all'interno di una particolare società. In altre parole è un termine che designa i concetti di mascolinità e femminilità e le loro differenze, siano esse realmente presenti o supposte tali». (Vivien Burr)

*“Gender refers to the social construction of women and men, of femininity and masculinity, which varies in time and place, and between cultures. The notion of gender appeared in the seventies and was put forward by feminist theorists who challenged the secondary position of women in society. It departs from the notion of sex to signal that biology or anatomy is not a destiny. It is important to distinguish clearly between gender and sex. These terms are often used interchangeably while they are conceptually distinctive.*

*This term refers to the situation where individuals of both sexes are free to develop their personal abilities and make choices without the limitations imposed by strict gender roles. The different behaviours, aspirations and needs of women and men are considered, valued and favoured equally.”* (Toolkit on gender in EU-funded research, 2011).

### **SESSO:**

---

*Le caratteristiche biologicamente determinate di uomini e donne: organi riproduttivi e funzioni fisiologiche legate alle differenze cromosomiche. In base a queste differenze “sesso” corrisponde alla classificazione di essere viventi in “maschi” e “femmine”.*

### **PARITÀ DI OPPORTUNITÀ**

---

*Assenza di barriere alla partecipazione economica, politica e sociale per motivi di sesso. Tali barriere sono spesso di natura indiretta, difficili da identificare e causate da fenomeni strutturali “*

***Equal opportunity** indicates the absence of barriers to economic, political and social participation on the grounds of sex. Such barriers are often indirect, difficult to discern and caused by structural phenomena and social representations that have proved particularly resistant to change. Equal opportunities, which is founded on the rationale that a whole range of actions are necessary to redress deep-seated sex and gender-based inequities, should be distinguished from equal treatment, which merely implies avoiding direct discrimination.*

### **IL GENERE NELLA RICERCA**

---

*In **gender-sensitive** research, gender is consistently taken into account throughout the research cycle.*

***Gender-specific** research focuses on gender itself as a subject matter.*

***Gender-blind** research does not take gender into account, being based on the often incorrect assumption that possible differences between men and women are not relevant for the research at hand.*

***Gender bias** is the often unintentional and implicit differentiation between men and women by placing one gender in a hierarchical position relative to the other in a certain context, as a result of stereotypical images of masculinity and femininity. It influences both the participation of men and women in research (hence the underrepresentation of women) and the validity of research. An example of gender bias in research is research that focuses on the experience and point of view of either men or women, while presenting the results as universally valid.*